

Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. H00115 del 11/09/2020

Proposta n. 13623 del 11/09/2020

Oggetto:

Intervento n. 19 "Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM)". Approvazione della perizia di variante e suppletiva. CUP: F76J14000430002 - CIG: 60740321C6

OGGETTO: Intervento n. 19 “Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM)”. Approvazione della perizia di variante e suppletiva. CUP: F76J14000430002 - CIG: 60740321C6

IL SOGGETTO ATTUATORE

(decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00109 del 13/05/2016 in qualità di Commissario Straordinario delegato, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Ing. Wanda D’Ercole, a far data dalla pubblicazione del decreto sul BURL della Regione Lazio;
- la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l’apertura presso la Banca d’Italia della Contabilità Speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOLOGIA LAZIO” intestata al Commissario Straordinario, la cui titolarità è stata assunta nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole a seguito di nomina quale Soggetto Attuatore;

VISTI inoltre, in merito all’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico:

- la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)”, e in particolare l’art.2 comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all’art.63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;
- l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 240 della legge 23 gennaio 2009, n. 191, in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e la Regione Lazio, e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

- in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di programma concernente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere sia di azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali veniva approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;
- il DPCM del 07/11/2011 con il quale è stato tra l'altro nominato Commissario Straordinario delegato il dott. Vincenzo Santoro per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- l'art. 10, comma 2-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00431 del 20/11/2014 in qualità di Commissario Straordinario delegato, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Ing. Bruno Placidi;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 22/01/2015 in qualità di Commissario Straordinario delegato, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore Vicario p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Ing. Luca Marta, a far data dal 16/02/2015;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00109 del 11/06/2015 in qualità di Commissario Straordinario delegato, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Ing. Mauro Lasagna a far data dalla pubblicazione del decreto sul BURL della Regione Lazio;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00147 del 03/08/2015 in qualità di Commissario Straordinario delegato, pubblicato sul BURL n. 64 suppl n. 3 del 11/08/2015, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Dott. Marco Lupo, a far data dalla pubblicazione del decreto sul BURL della Regione Lazio, revocando il precedente DPRL n. T00109 del 11/06/2015;

CONSIDERATO che l'intervento n. 19, denominato "Consolidamento della rocca del centro storico - Ardea (RM)" è compreso nell'elenco del suddetto Allegato 1 di cui all'Accordo di programma concernente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

PREMESSO, in merito all'intervento n. 19 "Consolidamento della rocca del centro storico - Ardea (RM)", che:

- con nota prot. n. 6661 del 10/02/2011 il Sindaco p.t. del Comune di Ardea ha richiesto al Commissario Straordinario delegato p.t. di essere individuato come Ente attuatore dell'intervento;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Ardea n. 37 del 24/05/2013 è stato approvato il progetto definitivo;

- con nota prot. n. 21796 del 20/11/2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha espresso il parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, favorevole con prescrizioni, sul progetto definitivo, disponendo il successivo invio del progetto esecutivo per l'espressione del parere di cui all'art.21 del D.Lgs.42/2004, e rimanendo in attesa di ricevere gli atti conclusivi del procedimento;
- con verbale prot. n. 50675 del 09/12/2014 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Ardea Geom. Antonio Mirto e dal Progettista Ing. Valter Giustiniani si è sottoposto a verifica il progetto esecutivo, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.163/2006 e degli artt.47-54 del D.P.R.207/2010. Col medesimo verbale prot. n. 50675 del 09/12/2014, sulla base delle verifiche effettuate si è validato detto progetto ai sensi dell'art.55 del D.P.R.207/2010, dichiarando il progetto immediatamente cantierabile, sotto il vigilante controllo degli organi preposti (Soprintendenza, ecc.);
- con prot. n. 698419 del 17/12/2014 l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana ha rilasciato il parere tecnico-amministrativo ai sensi della L.R.5/2002 sul progetto esecutivo, favorevole a condizione che venisse acquisita l'autorizzazione sismica, che è stata successivamente rilasciata dall'Area Genio Civile Lazio Nord in data 15/01/2015;
- con determinazione del Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G18281 del 18/12/2014 in qualità di Soggetto Attuatore, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.163/2006 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R.207/2010 l'ing. Luca Valeriani, in sostituzione di quello nominato dal Comune ritenendo opportuno, per una migliore gestione dell'appalto di che trattasi, affidarlo ad un tecnico appartenente alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, competente per materia;
- con determinazione n. 238 del 30/12/2014 il Comune di Ardea ha approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione del Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G19280 del 30/12/2014, in qualità di Soggetto Attuatore, si è determinato a contrarre per l'affidamento dei lavori, e a tal fine:
 - si è preso atto della validazione e dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Ardea;
 - si è approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;
 - la spesa complessiva dei lavori a base d'asta di € 1.051.935,47, di cui € 396.953,13 per oneri relativi al costo del personale ed € 65.367,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, trova copertura finanziaria nei fondi della contabilità speciale n. 5584 aperta presso la Banca D'Italia;
- in data 31/12/2014 sono stati pubblicati gli atti di gara, la cui procedura si è protratta fino alla fine del 2017, sia a causa del numero elevato di partecipanti, e soprattutto per il lungo contenzioso scaturito a seguito dell'esclusione dell'aggiudicatario provvisoria, terminato con la sentenza n. 12480/2017 pubblicata il 19/12/2017 con la quale il T.A.R. Lazio - Sezione Prima Quater ha respinto il ricorso della società esclusa;
- con propria determinazione n. H00009 del 08/02/2018 si è aggiudicato l'appalto dei lavori all'operatore che era risultato secondo in graduatoria nella procedura di gara, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla "Zovini s.r.l." (mandataria) con sede legale in Via Santa Maria Salomè n.18, Castelliri (FR) - C.F./P.IVA 02510630607, e dalla "Gemini Appalti s.r.l." (mandante) con sede legale in via della Valle Scuola snc, Sgurgola (FR) - C.F./P.IVA 08366821000, con un ribasso percentuale del 32,971% sull'importo lavori a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 726.654,07, di cui € 661.286,81 quale importo lavori assoggettato a ribasso ed € 65.367,26 per oneri della sicurezza, stabilendo di procedere alla stipula del contratto a seguito degli adempimenti, anche da parte del Comune, propedeutici e contestuali all'appalto dei lavori, con particolare riferimento alle prescrizioni dettate dalla Direzione Regionale Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio di cui al richiamato parere prot. n. 21796 del 20/11/2013, nonché del perfezionarsi delle condizioni che avrebbero consentito l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del D.P.R. 207/2010,

- e degli ulteriori adempimenti propedeutici a carico dell'aggiudicatario dell'appalto;
- nel frattempo, in data 19/01/2018 e in data 01/02/2018 si sono tenuti degli incontri rispettivamente presso il Comune di Ardea e presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale (di seguito: Soprintendenza), al fine di verificare e concordare gli atti da porre in essere per l'avvio dei lavori, con particolare riferimento alle richiamate prescrizioni dettate dall'allora competente Direzione Regionale Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio di cui al richiamato parere prot. n. 21796 del 20/11/2013;
 - quindi, a seguito della propria nota prot. n. 52713 del 30/01/2018 con la quale si è formalmente richiesto al Comune di Ardea di essere delegato ad esercitare la funzione di Autorità espropriante delle aree occorrenti per la realizzazione dell'intervento, e del riscontro positivo del Comune di Ardea con nota prot. n. 10746 del 15/02/2018 (assunta al prot. regionale n. 111470 del 28/02/2018), con propria determinazione n. H00020 del 23/03/2018 si è delegato il Comune di Ardea alla funzione di Autorità espropriante – ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 327/2001 - delle aree occorrenti all'intervento;
 - inoltre, in riferimento al richiamato parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio prot. n. 21796 del 20/11/2013:
 - con nota prot. n. 12009 del 21/02/2018 (acquisita al prot. regionale n. 105987 del 23/02/2018), l'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ardea, rappresentava di essersi attivato per ottemperare alla prescrizione n. 5 del suddetto parere, al fine di verificare la legittimità degli immobili esistenti in stretta prossimità dei margini superiori della rupe, e che a riscontro avvenuto avrebbe trasmesso quanto di competenza;
 - con ordinanza n. 6 del 21/02/2018 (acquisita al prot. regionale n. 102773 del 22/02/2018), il Sindaco di Ardea, con riferimento alla prescrizione n. 2 del suddetto parere, ha ordinato a tutti i proprietari degli immobili immediatamente insistenti a ridosso della parete tufacea la rimozione entro 30 giorni di ogni forma di scarico e/stilicidio delle acque provenienti dalle rispettive proprietà private;
 - con propria nota prot. n. 164421 del 22/03/2018, si è trasmesso il progetto esecutivo alla Soprintendenza, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art.21 del D.Lgs. 42/2004, e per una opportuna verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nel suddetto parere, prevedendo la successiva trasmissione del curriculum dell'archeologo e del cronoprogramma esecutivo dei lavori, i quali sarebbero stati proposti dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, come previsto dal capitolato speciale d'appalto;
 - con propria nota prot. n. 423895 del 12/07/2018 si sono inoltrati alla Soprintendenza il curriculum dell'archeologo dott.ssa Carlotta Bassoli e il cronoprogramma esecutivo dei lavori trasmessi dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario con nota acquisita al prot. regionale n. 412416 del 09/07/2018, restando pertanto in attesa di relativo nulla osta/autorizzazione e di riscontro in merito al parere di cui all'art.21 del D.Lgs.42/2004 e all'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui al richiamato parere prot. n. 21796 del 20/11/2013;
 - quindi con nota prot. n. 22180 del 15/11/2018 (acquisita al prot. regionale n. 724964 del 16/11/2018) la Soprintendenza, esaminato quanto sopra trasmesso, riteneva che fossero state ottemperate le prescrizioni a suo tempo emesse ex art. 21 del D.Lgs.42/2004 con nota prot. n. 21796 del 20/11/2013 dall'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio nell'ambito della Conferenza di Servizi, e pertanto rimaneva in attesa di conoscere la data per l'inizio dei lavori al fine di programmare eventuali sopralluoghi in corso d'opera;
 - con propria determinazione n. H00012 del 28/02/2019 sono stati nominati i seguenti dipendenti regionali quale gruppo di lavoro per l'esecuzione dell'appalto: l'ing. Vittorio Stazi quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; l'arch. Angela D'Orso quale Collaudatore statico e tecnico-amministrativo; il geom. Walter Reali quale assistente del

Direttore dei Lavori con funzione di Direttore operativo; l'avv. Claudio Capaldo quale Collaboratore in supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

- in data 10/04/2019 si è redatto verbale ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.P.R.207/2010 tra R.U.P., D.L. e Impresa, per dare atto del permanere delle condizioni che consentissero l'immediata esecuzione dei lavori;
- con decreto prot. n. 29508 del 09/05/2019 il Dirigente del Servizio LL.PP. del Comune ha pronunciato a favore del Comune, e tramite quest'ultimo a favore della Regione Lazio, l'occupazione temporanea delle aree previste dal progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in parola, fissando al 10/07/2019 l'esecuzione del decreto con l'immissione in possesso;
- in data 03/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, reg. cron. n. 23084 del 08/07/2019 dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio;
- in data 10/07/2019 il Comune ha proceduto all'occupazione e presa in consegna temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, affidandole contestualmente all'amministrazione regionale, che nella medesima data ha proceduto alla consegna delle aree e dei lavori all'Impresa esecutrice;
- in data 07/08/2019 vi sono stati dei primi rinvenimenti archeologici in corrispondenza di alcune delle aree di scavo delle fondazioni dei muri di sostegno controparete previsti in progetto esecutivo, in seguito ai quali in data 16/08/2019 l'archeologa di cantiere dott.ssa Carlotta Bassoli ha inviato una relazione preliminare alla Soprintendenza evidenziando che detti rinvenimenti, consistenti anche in ingressi di presumibili ambienti ipogei, necessitano di un'indagine archeologica più approfondita, non rendendo possibile continuare con l'avanzamento della realizzazione delle zattere di contenimento dei pali di sostegno dei suddetti muri;
- a seguito dei suddetti rinvenimenti, si sono susseguiti sopralluoghi ed incontri con la Soprintendenza, dapprima per comprendere la portata e tipologia dei rinvenimenti, e successivamente, anche con il progettista, per valutare – stante la presumibile non fattibilità della rimozione dei reperti – ipotesi alternative per il completamento delle opere di consolidamento;
- in merito all'indagine archeologica, sono nel frattempo proseguiti gli scavi, estendendoli alle altre aree dove in progetto erano previsti i muri di sostegno controparete, che si sono conclusi al raggiungere dei volumi di scavo previsti nell'appalto. Tramite questi scavi si è potuta fare una prima stima dei lavori supplementari necessari all'approfondimento dell'indagine archeologica, la cui entità economica comunque rilevante (circa 75.000 € al lordo del ribasso di gara) richiedeva contestualmente l'approfondimento degli aspetti tecnici ed economici in merito alle opere sostitutive e complementari delle opere non più realizzabili;
- in merito alle ipotesi alternative per il completamento delle opere di consolidamento, è emersa quella di sostituire i muri di sostegno controparete con opere corticali in parete, ed in particolare - con una prima condivisione per le vie brevi di tale ipotesi con la Soprintendenza – quella di estendere su tutto il fronte oggetto dell'intervento la rete metallica con tiranti e piastre di ancoraggio già prevista in progetto su due tratti. Questa ipotesi non si è rivelata fattibile in quanto la rete in progetto aveva un diametro, interasse e profondità delle chiodature non compatibile con tutti i litotipi del fronte da consolidare. Pertanto si è ricercata una tipologia alternativa, poi individuata dall'Impresa appaltatrice quale proposta tecnica migliorativa redatta dal geologo Dott. Gennaro Iorio, consistente in un nuovo sistema corticale ad alta resistenza, di ultima generazione, costituita da una rete in acciaio di maggior spessore che può essere pertanto tensionata, contribuendo così attivamente al sistema di consolidamento, seguendo e aderendo meglio al profilo di parete, e non necessitando di funi supplementari, ancorata alla parete tramite chiodature di minore diametro e profondità e di maggiore interasse rispetto a quella di progetto, adattandosi così a tutte le stratigrafie presenti nell'ammasso. Oltre all'assenza di funi supplementari e alla migliore adesione al profilo di parete, la rete (e piastre e bulloni degli ancoraggi) è in acciaio inox che può essere fornita nel colore reale della parete, con un migliore impatto paesaggistico dell'intervento rispetto alla rete di progetto;

- nel frattempo sono proseguiti i lavori, con la realizzazione di quelle lavorazioni - Rincocciatura delle lesioni, Camicia di calce, Rigenerazione delle malte delle strutture murarie, ecc. - non interferenti con i ritrovamenti archeologici e con le prospettate opere di sostegno in parete, emettendo due stati di avanzamento lavori, per complessivi € 351.132,42 (pari al 48,3% dell'importo contrattuale), rispettivamente approvati con propria determinazione n. H00006 del 23/01/2020 e n. H00073 del 10/06/2020 (quest'ultimo ai sensi della D.G.R. n. 165 del 07/04/2020 recante "Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori e spese tecniche, finalizzate a mitigare la crisi di liquidità delle imprese causata dall'emergenza COVID-19");
- a seguito di propria nota prot. n. 21387 del 10/01/2020 di convocazione, in data 22/01/2020 si è tenuta una riunione presso la sede regionale con i funzionari competenti della Soprintendenza, con funzionari del Comune, con i progettisti, con l'archeologa di cantiere e con rappresentanti dell'Impresa e il relativo geologo incaricato, per illustrare la soluzione individuata sopra descritta, che ha trovato il riscontro favorevole dei presenti, nonché per avere maggiori indicazioni, da recepire nella presente variante, in merito alle indagini archeologiche supplementari. Si è inoltre delineato l'iter tecnico-amministrativo per l'approvazione della variante, che oltre all'autorizzazione paesaggistica e nulla osta archeologico della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004, avrebbe richiesto l'approvazione/presa d'atto della variante da parte dell'Amministrazione comunale in quanto opera ricadente sul proprio territorio, visto anche il precedente iter approvativo. La riunione si è conclusa chiedendo la massima collaborazione, vista la delicatezza dell'opera e che l'appalto dei lavori era in corso;
- con propria nota prot. n. 133520 del 14/02/2020 si è sollecitato il Comune all'adozione degli atti di competenza al fine di rimuovere i pluviali privati di scarico delle acque meteoriche posti sul margine sommitale della rupe, dando seguito alla sopra richiamata ordinanza sindacale n. 6 del 21/02/2018, e si è rappresentato che, nelle more della rimozione, si sarebbe dovuto necessariamente installare un sistema temporaneo di convogliamento e scarico delle acque al piede della rupe, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del cantiere, sistema che sarebbe stato incluso nella redigenda variante;
- con propria nota prot. reg.le n. 168565 del 25/02/2020, assunta al prot. comunale n. 9381 del 26/02/2020, si è trasmessa al Comune di Ardea e - tramite lo Sportello Unico dell'Edilizia di quest'ultimo - alla Soprintendenza, la perizia di variante, corredata dalla relazione sulle verifiche archeologiche in corso d'opera della Dott.ssa Bassoli, per il relativo parere ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- in data 26/02/2020 il Direttore dei Lavori ha emesso il verbale di sospensione dei lavori, con decorrenza dal 02/03/2020;
- con comunicazione tramite posta elettronica certificata del 01/04/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso documentazione integrativa spontanea, al fine di meglio specificare ed agevolare l'esame della perizia e della relativa documentazione amministrativa pregressa;
- con nota prot. n. 10644 del 19/05/2020 (assunta al prot. reg.le n. 438514 in pari data) la Soprintendenza, con riferimento a quanto acquisito agli atti al prot. n. 9502 del 05/05/2020, ha rappresentato che "esaminata la relazione archeologica e la perizia di variante proposta, come da accordi informali presi nell'ambito della riunione del 22 gennaio u.s., ritiene tale variante compatibile da un punto di vista monumentale e paesaggistico con il recupero della staticità della rupe. Da un punto di vista archeologico, sarà necessario procedere con lo scavo dei tratti lasciati aperti, al fine di disporre in sicurezza quanto messo in evidenza in fase preliminare, e iniziare gli altri tratti interessati dal progetto, in particolare quelli in corrispondenza delle reti e delle strutture a pozzetto della rupe". In seguito a detto parere, vi sono state delle interlocuzioni con la archeologa di cantiere e con la funzionaria della Soprintendenza per precisare le attività e lavorazioni supplementari derivanti da dette prescrizioni, poi fissati in ulteriori 176 mc di scavo archeologico stratigrafico, 30 giorni di assistenza archeologica in cantiere, e relativa relazione finale;
- la perizia di variante, completata degli elaborati tecnico-economici e del rapporto conclusivo di verifica da parte del R.U.P. redatto in data 10/07/2020, è stata sottoposta agli ulteriori pareri finali

di rito. In particolare:

- con comunicazione tramite posta elettronica certificata del 13/07/2020 il progettista ing. Walter Giustiniani ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
 - con nota prot. n. 651565 del 22/07/2020 l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana ha espresso il parere favorevole ai sensi della L.R. 5/2002;
- nel frattempo, in merito agli atti di competenza del Comune di Ardea, oltre ad effettuare solleciti per le vie brevi:
- con propria nota prot. n. 591951 del 06/07/2020 si è sollecitato il Comune al rilascio degli atti amministrativi di presa d'atto e di relativa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs.42/2004, in merito alla quale si è rammentato che la Soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole con nota prot. n. 10644 del 19/05/2020. Con l'occasione, si è richiesto di emettere nuovo decreto al fine di prolungare l'occupazione temporanea per ulteriori 9 (nove) mesi, provvedendo alle notifiche e a quanto di competenza, in ragione della delega conferita in materia espropriativa;
 - con propria nota prot. n. 691411 del 03/08/2020 si è nuovamente sollecitato il Comune al rilascio dei suddetti atti di competenza;
 - in ultimo, con propria nota prot. n. 744385 del 01/09/2020 – inviata per opportuna conoscenza alla Soprintendenza e all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - si è sollecitato il Comune in via ultimativa al rilascio degli atti amministrativi di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs.42/2004, nonché di approvazione/presa d'atto in quanto opera pubblica sul proprio territorio, rappresentando che, “in assenza di pronto ed immediato riscontro, visto anche l'art.10, commi 5 e 6 del D.L. 91/2014 la Scrivente procederà ai sensi dell'art. 17-bis della L. 241/1990 (c.d. “silenzio-assenso”), anche tenuto conto della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ai sensi delle normative dovute all'emergenza COVID-19, in ragione della natura dell'opera a tutela della pubblica incolumità, e del cantiere in regime di sospensione lavori”;
 - con decreto n. 34975 del 19/08/2020 il Dirigente del Servizio LL.PP. del Comune ha prolungato l'occupazione temporanea per ulteriori 9 (nove) mesi delle aree già oggetto di occupazione con il cantiere di cui trattasi;
- con nota prot. n. 19851 del 08/09/2020 (assunta al prot. reg.le n. 764401 in pari data) la Soprintendenza, con riferimento a quanto acquisito agli atti con prot. n. 13457-A del 22/05/2020, “visto il parere di compatibilità monumentale e paesaggistico dell'intervento proposto, trasmesso con propria nota prot. n. 10644 del 19/05/2020, questo Ufficio, esaminata la nuova documentazione inviata, prende atto dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il precedente atto ed esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Inoltre, verificato che le opere proposte sono compatibili con i criteri conservativi, questa Soprintendenza, per quanto di competenza autorizza i lavori in parola ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”;

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva:

- che si compone dei seguenti interventi previsti nel progetto esecutivo e già realizzati:
- ✓ Bonifica, diserbamento e disgaggio degli elementi rocciosi in fase di distacco;
 - ✓ Rincocciatura delle lesioni, stesura della camicia di calce e rigenerazione delle malte;
 - ✓ Consolidamento superficiale delle pareti tufacee;
 - ✓ Scavo con assistenza archeologica in corrispondenza delle fondazioni dei muri di sostegno controparete previsti in progetto esecutivo, per 121 mc.
- Costo: € 459.592,38
- che prevede i seguenti interventi suppletivi:
- una nuova rete corticale ad alta resistenza, di ultima generazione, da posizionare sull'intera parete rocciosa, per uno sviluppo di mq. 2983 compreso di sovrapposizioni, in sostituzione alla

- realizzazione dei muri di sostegno e degli altri interventi previsti in progetto. Costo: € 563.190,40:
- pluviali discendenti al piede della rupe, in PVC opportunamente verniciati, da porre provvisoriamente in corrispondenza dei pluviali sommitali a servizio delle abitazioni private in cima alla rupe, nelle more della loro rimozione da parte del Comune, per garantire la sicurezza e la funzionalità del cantiere, salvaguardare la superficie della parete tufacea in corso di consolidamento e non pregiudicare gli interventi di recupero recentemente eseguiti. Costo: € 1.491,50;
 - approfondimenti archeologici mediante specifici scavi archeologici per 176 mc, eseguiti a mano, alla presenza dell'archeologo di cantiere, necessari alla pulizia, catalogazione, redazione di rapporti periodici ed archiviazione dei reperti, a seguito dei rinvenimenti di ambienti ipogei e sepolture in fossa avvenuti durante la fase iniziale dei lavori. Costo: € 72.474,92;
 - revisione dei costi della sicurezza, aggiungendo gli oneri legati alle nuove lavorazioni, contemporaneamente detraendo i costi relativi alle lavorazioni non più oggetto dell'intervento, e aggiungendo una serie di attività di pulizia e sanificazione da eseguire periodicamente sulle strutture di cantiere, in ottemperanza alle disposizioni anticontagio COVID-19 contenute nel "Protocollo Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.04.2020. Costo: € 6.200,84;
- la quale prevede che le seguenti opere previste nel progetto esecutivo non vengano più realizzate:
- 11 muri in cemento armato con fondazioni su pali, che necessitano di scavi e perforazioni ad elevata profondità (pali di altezza ml. 8.50), pertanto notevolmente interferenti con il contesto archeologico del sito. Costo: € 232.816,77;
 - 748,50 mq di rete corticale da realizzare su due zone della parete rocciosa, con chiodature mediante barre tipo Dywidag Ø 26 di lunghezza 10,00 m, con forature da 80 mm, in ragione di un ancoraggio ogni 5-6 mq, sostituita dalla nuova rete proposta, estesa su tutta la superficie, grazie al minore impatto in termini di lunghezza (7 m), di numero (uno ogni 7,3-9 mq) e diametro (70 mm) delle perforazioni, al fine di evitare di "stressare" ulteriormente la parete in roccia tenera, utilizzando una rete ad alta resistenza che collabori maggiormente nel rafforzamento corticale, così da diminuire la profondità ed il numero di chiodature. Costo: € 60.381,50;
 - Fossato per smorzamento energia cinetica, riempito di sabbia, con sviluppo perimetrale alla rupe per 200 m, per smorzare l'energia cinetica generata dalla caduta accidentale di eventuali blocchi provenienti dalla parete rocciosa, sostituito dalla rete corticale che è in grado di proteggere la zona sottostante dal distacco accidentale di materiale roccioso. Costo: € 96.221,76;
 - impianto di monitoraggio costituito da una serie di inclinometri da installare sulla parete collegati ad una centralina di raccolta dati. Tale intervento rientra nell'insieme delle opere finalizzate al monitoraggio della parete ed alla protezione dell'asse viario sottostante dalla eventuale caduta accidentale di massi. Analogamente al fossato, anche tale intervento viene sostituito con la posa della rete corticale su tutta la superficie della parete tufacea. Costo: € 113.486,84;
- che prevede l'aumento dei tempi di esecuzione, in ragione degli interventi suppletivi, per 60 giorni, i quali - aggiunti ai giorni residui del contratto originario – vanno così ad ammontare a 190 giorni dalla ripresa per dare i lavori ultimati. A questo aumento dei tempi corrisponde anche un aumento dell'indennità aggiuntiva per l'occupazione temporanea. Costo: € 766,83;
- che è composta dai seguenti elaborati:
- 1) *Rel. IV Relazione Generale;*
 - 2) *Rel. 16dV Stima costi della sicurezza;*
 - 3) *Rel. 20V Computo metrico estimativo;*
 - 4) *Rel. 21V Quadro Comparativo;*
 - 5) *Rel. 22V Elenco Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi;*
 - 6) *Rel. 23V Quadro Tecnico Economico;*
 - 7) *Rel. 26V Relazione geotecnica – Proposta migliorativa;*
 - 8) *Rel. 27V Relazione assistenza archeologica;*
 - 9) *Rel. 28V Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;*

- 10) Tav. 2V inquadramento generale, individuazione degli interventi;
- 11) Tav. 3 Bonifica e diserbamento;
- 12) Tav. 5 Disgaggi elementi rocciosi;
- 13) Tav. 6 Rincocciatura delle lesioni;
- 14) Tav. 7 Stesura della camicia di calce;
- 15) Tav. 8 Rigenerazione malte e ricucitura superficie muraria;
- 16) Tav. 9 Consolidamento superficiale delle pareti tufacee;
- 17) Tav. 10V Consolidamento Corticale pareti rocciose;
- 18) Tav. 19V Risoluzioni delle interferenze;

Elaborati annullati in quanto riferiti ad interventi non più realizzati:

- 1) Tav.4 Muri in cemento armato;
 - 2) Tav. 11 Rivestimenti murature a faccia vista;
 - 3) Tav. 12 Fossato per smorzamento energia cinetica;
 - 4) Tav. 15 Esecutivi muri in c. a.;
 - 5) Tav. 16 Esecutivi muri in c. a.;
 - 6) Tav. 17 Esecutivi muri in c.a.;
 - 7) Tav. 18 Esecutivi muri in c.a.;
 - 8) Tav. 22 Impianto di monitoraggio.
- che, in ragione degli interventi suppletivi e di quelli non più realizzati sopra descritti, prevede un incremento complessivo dei costi delle lavorazioni, al lordo del ribasso, pari ad € 116.382,34 (di cui € 110.180,99 soggetti a ribasso ed € 6.200,84 per oneri per la sicurezza), corrispondenti ad € 80.054,40 al netto del ribasso di gara (pari al 32,971%), quindi con un incremento percentuale dell'importo contrattuale pari al 11,02%. Con il seguente quadro economico riassuntivo:

	Aggiudicazione	Variante	Differenze
A Importo a base d'asta	1.051.935,47 €	1.168.317,80 €	116.382,33 €
A1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	986.568,21 €	1.096.749,70 €	110.181,49 €
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	65.367,26 €	71.568,10 €	6.200,84 €
<i>Ribasso d'asta praticato dall'impresa 32,971%</i>	<i>325.281,40 €</i>	<i>361.609,34 €</i>	<i>36.327,94 €</i>
Importo lavori di contratto	726.654,07 €	806.708,46 €	80.054,39 €
C Somme a disposizione della stazione appaltante			
C1 Espropri e servizi	1.022,17 €	1.788,80 €	766,63 €
Rilievi, accertamenti, Indagini e censimento essenze arboree	78.165,57 €	78.165,57 €	- €
C2			
C3 Imprevisti e lavori in economia compresi di IVA	105.193,55 €	6.760,56 €	- 98.432,99 €
C4 Spese tecniche e generali			
C4a) Progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo)	60.164,00 €	60.164,00 €	- €
C4b) Collaudo	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
C5 Oneri art. 92 D.Lgs. 163/06 (ex art. 18 L. 109/94)	10.519,35 €	10.519,35 €	- €
C6 Pubblicità (Spese gara)	7.230,00 €	7.230,00 €	- €
C7 IVA e altre imposte			
C7a) IVA sui Lavori 22% di (A2+B1)	159.863,89 €	177.475,86 €	17.611,97 €
C7b) Inarcassa 4% di (C4a+C4b)	2.506,56 €	2.506,56 €	- €
C7c) IVA su spese tecniche 22% di (C4a+C4b+7b)	14.337,52 €	14.337,52 €	- €
C8 ECONOMIE DI GARA	396.843,32 €	396.843,32 €	- €
totale somme a disposizione	838.345,93 €	758.291,54 €	- 80.054,39 €
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	1.565.000,00 €	1.565.000,00 €	- €

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art.216, concernente le disposizioni transitorie e di coordinamento, il cui comma 1 recita: "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore...omissis";
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art.132 comma 1 lett.c), il quale recita: "le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:...c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale";
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare l'art.161 concernente "Variazioni ed addizioni al progetto approvato";
- il decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 146, concernente l'autorizzazione paesaggistica, il quale recita: "5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente...(omissis). Il parere del Soprintendente...(omissis) assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso...(omissis) entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ...(omissis). Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, ...(omissis) a comuni...(omissis). 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ...(omissis) entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza...(omissis) dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente...(omissis). 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5...(omissis) entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 17-bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici", il quale recita: "1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente...(omissis). 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito...(omissis). 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito";
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare l'art.10 "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura", il quale ai commi 5 e 6 recita: "5. Nell'esercizio delle funzioni di cui

al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1... (omissis)";

- l'art. 103 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e l'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, con i quali sono stati sospesi i termini nei procedimenti amministrativi dal 23/02/2020 al 15/05/2020;

CONSIDERATO che:

- vi sono stati diversi rinvenimenti archeologici in corrispondenza delle aree di scavo delle fondazioni dei muri di sostegno controparete previsti in progetto esecutivo, consistenti anche in ingressi di ambienti ipogei, che necessitano di un'indagine archeologica più approfondita, non rendendo possibile continuare con l'avanzamento della realizzazione delle zattere di contenimento dei pali di sostegno dei suddetti muri;
- a seguito dei suddetti rinvenimenti, si sono susseguiti sopralluoghi ed incontri con la Soprintendenza, nonché in loco con i funzionari comunali, culminati con la sopra richiamata riunione del 22/01/2020, durante la quale si sono illustrate le lavorazioni suppletive e di variante individuate, che hanno incontrato il riscontro favorevole dei presenti, e si è inoltre delineato l'iter tecnico-amministrativo per l'approvazione della variante, che oltre all'autorizzazione paesaggistica e nulla osta archeologico della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004, avrebbe richiesto l'approvazione/presa d'atto della variante da parte dell'Amministrazione comunale in quanto opera ricadente sul proprio territorio, visto anche il precedente iter approvativo. La riunione si è conclusa chiedendo la massima collaborazione, vista la delicatezza dell'opera e che l'appalto dei lavori era in corso;
- la perizia di variante e suppletiva è stata trasmessa al Comune di Ardea e - tramite lo Sportello Unico dell'Edilizia di quest'ultimo - alla Soprintendenza in data 26/02/2020, e in data 01/04/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso documentazione integrativa spontanea, al fine di meglio specificare ed agevolare l'esame della perizia e della relativa documentazione amministrativa pregressa;
- la Soprintendenza ha formulato parere in data 19/05/2020, ritenendo la variante compatibile da un punto di vista monumentale e paesaggistico con il recupero della staticità della rupe, mentre da un punto di vista archeologico si sono dettate delle prescrizioni sulle indagini supplementari, recepite nella presente variante. La stessa Soprintendenza in data 08/09/2020 ha integrato il suddetto parere, prendendo atto dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il precedente atto e ha quindi espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Inoltre, verificato che le opere proposte sono compatibili con i criteri conservativi, ha autorizzato i lavori in parola ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- il progettista ing. Walter Giustiniani ha espresso parere favorevole sulla perizia, ai sensi dell'art.132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
- l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana ha espresso il parere - favorevole - ai sensi della L.R. 5/2002;

- ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.s del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14, la nuova rete corticale in prevista in variante, in sostituzione dei muri di sostegno previsti in progetto esecutivo, non è soggetta ad autorizzazione sismica di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001;
- si è sollecitato più volte il Comune di Ardea al rilascio degli atti amministrativi di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs.42/2004 nonché di approvazione/presa d'atto della variante, in ultimo con la richiamata nota del 01/09/2020, inviata per opportuna conoscenza alla Soprintendenza e all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, già preannunciando l'applicazione dell'art.10, commi 5 e 6 del D.L. 91/2014 e dell'art. 17-bis della L. 241/1990;
- il Comune ha comunque emesso il decreto di prolungamento dell'occupazione temporanea;
- per quanto attiene al richiesto atto di approvazione/presa d'atto della variante da parte del Comune, il termine per l'applicazione dell'art.17-bis della L. 241/1990, anche con la durata dei 90 giorni previsti dal comma 3, e tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15/05/2020 ai sensi dei decreti dovuti all'emergenza COVID-19, è comunque scaduto il 13/08/2020;
- il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da parte del Comune, tenuto conto dei tempi complessivi previsti dal medesimo decreto pari a 105 giorni (40 giorni per la trasmissione degli atti alla Soprintendenza da parte del Comune, 45 giorni per l'emissione del parere da parte della Soprintendenza, 20 giorni per l'emissione dell'atto di Autorizzazione da parte del Comune), nonché della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15/05/2020 ai sensi dei decreti dovuti all'emergenza COVID-19, è comunque scaduto il 28/08/2020;
- in ogni caso la Soprintendenza, come sopra richiamato, ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ha autorizzato i lavori in parola ai sensi dell'art.21 del medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di dover approvare la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 163/2006, costituendo autorizzazione sostitutiva di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ai sensi dell'art.10 del D.L. 91/2014;

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 163/2006, la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 19 "Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM)" - CUP: F76J14000430002 - CIG: 60740321C6, redatta dal Direttore dei Lavori in data 22/06/2020 e verificata con rapporto conclusivo di verifica del Responsabile Unico del Procedimento in data 10/07/2020, costituendo autorizzazione sostitutiva di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ai sensi dell'art.10 del D.L. 91/2014.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Ing. Wanda D'Ercole